

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARANGONI, BORSARI, MANCINI, BORRACCINO, PINNA, POERIO, DE FALCO e FABBRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1975

Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento, durante la discussione del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, avvertì l'opportunità e la necessità di apportare alcune modifiche al relativo testo governativo, per meglio precisare e definire gli articoli dei prodotti da assoggettare all'aumento dell'aliquota IVA dal 12 al 30 per cento. Difatti alcune modifiche furono apportate, senza però riuscire a dare la sufficiente chiarezza alla norma, che non consentiva una chiara e pratica applicazione del tributo. In realtà, se si osserva la tabella *B* allegata alla legge istitutiva dell'IVA, si accerta che è intitolata « Prodotti soggetti all'aliquota del 30 per cento ». Se poi si legge l'elenco in essa contenuto si constata che designa analiticamente i prodotti che, diversamente dalla prassi generale, devono essere assoggettati al 30 per cento. Non v'è dubbio, quindi, che l'attuale formulazione della norma non consente di identificare in modo univoco e certo i beni soggetti all'aliquota del 30 per cento.

Difatti, nonostante i chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria su quali erano i prodotti da mantenere all'aliquota IVA del 12 per cento, dopo un primo periodo di applicazione della legge, con l'aliquota del 12 per cento sugli smalti e rossetti, le dogane dichiarano di non ritenere giusto l'assoggettamento di detti prodotti all'aliquota del 12 per cento, ma che, per la loro natura, essi devono essere sottoposti all'aliquota del 30 per cento.

Una simile interpretazione, se non venisse corretta con una interpretazione autentica della legge, comporterebbe gravi conseguenze economiche per decine di migliaia di esercizi commerciali e artigianali (profumieri, droghieri, farmacisti, parrucchieri, manicure, ecc.), i quali si vedrebbero costretti a versare la differenza di IVA, non incassata dal consumatore, dal 12 al 30 per cento, oltre alle penali di legge che al minimo raddoppiano l'ammontare del tributo non incassato.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Poichè lo scopo ultimo della disposizione, nel proposito del legislatore, era quello di colpire una fascia di generi obiettivamente voluttuari e di lusso, appare chiaro che tali prodotti, sia perchè usati dagli artigiani, sia perchè di normale consumo di massa, non devono essere considerati prodotti di lusso.

Da qui scaturisce che la diversa applicazione dell'IVA da parte delle dogane metterebbe in moto una grave ingiustizia e favorirebbe la confusione nel settore con danno alla credibilità stessa nella applicazione dei tributi.

Per questo si rende necessario provvedere con sollecitudine alla interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, per evitare ingiustificati danni a carico di un considerevole numero di operatori commerciali e artigianali.

Considerata l'opportunità del provvedimento proposto, che non apporta modifiche alla situazione impositiva, ma chiarezza interpretativa, i proponenti si augurano di incontrare il favore dei colleghi e del Governo.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

Fra i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo di cui al numero 14) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, si intendono compresi gli smalti ed i rossetti.